



OSSERVATORIO FISCO

ANNO II - N. 11 DEL 13 DICEMBRE 2010

IN QUESTO NUMERO

- ▶ [Fisco. Proietti, improcrastinabile ridurre le tasse](#) p. 1
- ▶ [Evasione fiscale. Proietti, va bene accordo Ecofin, ora rafforzare cooperazione](#) p. 1
- ▶ [La lotta Ue all'evasione fa perno sulla reciprocità \(Il Sole 24 Ore.com\)](#) p. 2
- ▶ [Ecofin: via il segreto bancario su evasori. "Stati obbligati a rivelare dati richiesti" \(La Repubblica.it\)](#) p. 3
- ▶ [Legge di Stabilità 2011. Un approfondimento sugli aspetti fiscali. A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL](#) p. 4

FISCO

PROIETTI, IMPROCRASTINABILE RIDURRE LE TASSE

AGI
Agenzia Italia

Roma, 26 nov. - Rende "improcrastinabile" l'incasso di 30 miliardi in quattro anni: lo sostiene il segretario confederale della Uil Domenico Proietti. "I dati sulla lotta all'evasione fiscale comunicati da Equitalia sono positivi. L'incasso di 30 miliardi in quattro anni rende improcrastinabile e sostenibile una prima riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Al contempo bisogna continuare nell'azione di contrasto all'evasione dalla quale devono essere recuperate risorse importanti per il futuro del sistema economico e produttivo italiano", conclude. (AGI)

EVASIONE FISCALE

PROIETTI, VA BENE ACCORDO ECOFIN, ORA RAFFORZARE COOPERAZIONE

Roma, 7 dic. - Per la UIL è molto importante l'accordo raggiunto dall'ECOFIN per rafforzare la cooperazione comunitaria anti-evasione. Occorre puntare ad una politica europea forte e diretta al contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale. Su questo tema, infatti, solo un impegno sovranazionale è in grado di colpire efficacemente quanti sottraggono, in modo illecito, risorse al fisco producendo un danno ingente per l'intera economia dell'Unione Europea.

La lotta Ue all'evasione fa perno sulla reciprocità

La nuova direttiva in materia di cooperazione internazionale per la lotta all'evasione delle imposte dirette, in fase di emanazione (e che riscriverà la direttiva 77/799/Cee), sarà più aderente al contenuto dell'articolo 26 del modello Ocse che vieta a uno degli Stati contraenti di rifiutare di fornire le informazioni richieste da un altro Stato contraente per il solo fatto che esse siano detenute, tra gli altri, da una banca o da un altro istituto finanziario ovvero sulla base del fatto che l'accesso sia "indiretto", cioè regolato da una procedura amministrativa o giudiziaria.

Rimarrebbe tuttavia verosimilmente precluso l'accesso alle informazioni bancarie nel caso in cui la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato destinatario della richiesta non consentano di condurre indagini e/o di raccogliere comunque le informazioni richieste, come previsto dall'articolo 8 della direttiva 77/799/Cee nel testo vigente, così come anche dall'articolo 26 del modello Ocse. Resterebbe, inoltre, intatto il principio di reciprocità per il quale non si può essere obbligati a fornire informazioni a uno Stato che non sarebbe a sua volta in grado di fornirle, a causa di vincoli normativi o amministrativi domestici.

La nuova direttiva estenderà la cooperazione tra Stati membri a qualunque tributo diretto. La direttiva stabilirà, inoltre, termini predefiniti per rispondere alle richieste di informazioni intracomunitarie, mentre ora è previsto che si risponda «con la massima sollecitudine».

Saranno bloccate in radice le cosiddette "fishing expedition", ossia quelle richieste di informazioni che mirano a raccogliere elementi di conoscenza da utilizzare come innesco di eventuali future attività ispettive. Le richieste dovranno riferirsi in maniera chiara e univoca a un contribuente e dovranno essere adeguatamente motivate. Lo Stato richiedente, inoltre, sarà tenuto a fornire a quello destinatario della richiesta un feed-back sull'utilizzo delle informazioni ricevute. Ulteriori punti qualificanti riguardano la partecipazione diretta di funzionari di uno Stato alle attività ispettive condotte da un altro Stato nel suo territorio, l'uso di format standardizzati per lo scambio di informazioni e un progressivo ampliamento delle materie oggetto di scambio automatico di informazioni (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

In base all'articolo 6 dell'attuale direttiva, lo Stato Ue che fornisce le informazioni e quello al quale le informazioni sono destinate possono accordarsi per autorizzare la presenza, nel primo Stato, di funzionari dell'amministrazione fiscale del secondo, mentre l'articolo 31-bis del Dpr 600/1973, al comma 1, permette di autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari fiscali di altri Stati membri. In nessun caso è però consentito ai funzionari dello Stato membro "ospitato" di esercitare direttamente le prerogative riconosciute dalla legge a quelli dello Stato "ospitante".

L'efficacia delle nuove prescrizioni sarà testata sul campo quando la direttiva sarà varata e recepita. Rimane tuttavia ancora oggetto di negoziati il rapporto di cooperazione con alcuni Stati europei non appartenenti all'Unione che tuttavia giocano un ruolo fondamentale di snodo nel domino delle relazioni cooperative a fini di lotta a fenomeni di evasione. Taluni di questi Paesi, in primis la Svizzera, insistono nel percorrere la via dei negoziati bilaterali per difendere almeno in parte il segreto bancario. È possibile che uno scatto deciso nella politica comune di cooperazione tra Stati dell'Unione serva a ricompattare il fronte unitario di lotta a qualsiasi tipo di opacità dei sistemi fiscali e finanziari che i recenti negoziati tra Svizzera, da un lato, e Gran Bretagna e Germania dall'altro, sembravano poter sfaldare.

Ecofin: via il segreto bancario su evasori "Stati obbligati a rivelare i dati richiesti"

La direttiva approvata all'unanimità nel contesto della lotta comune all'evasione fiscale. L'obiettivo è arrivare entro il 2015 a uno scambio automatico di informazioni sui cittadini detentori di conti all'estero e sulle loro proprietà, dagli immobili alla pensione



BRUXELLES - I ministri delle Finanze della Unione europea hanno approvato all'unanimità una direttiva che potenzia lo scambio di informazioni contro l'evasione fiscale. Il testo, in particolare, prevede che dal 2015 gli stati membri non possano più opporre il segreto bancario a protezione dei dati richiesti da un altro stato membro su un contribuente detentore di un conto bancario all'estero.

"Abbiamo dato un segnale al mondo - è stato detto in sede di conferenza stampa al termine della riunione dell'Ecofin - Siamo seri nella lotta contro l'evasione fiscale". Il presidente di turno, il belga Didier Reynders, ha osservato che il provvedimento è "importante" tanto per il controllo delle frodi quanto "per il consolidamento del bilancio". Entro il 2015 si dovrà arrivare allo scambio automatico di dati su un certo numero di informazioni. Austria e Lussemburgo hanno ottenuto una "deroga" per l'entrata in vigore progressiva.

"E' un passo in avanti fondamentale nella lotta contro l'evasione e la frode fiscale che permetterà agli stati membri di raccogliere quanto è loro dovuto - ha commentato il commissario Ue alla fiscalità, Algirdas Semeta. "D'ora in poi gli stati membri non potranno più sfruttare il segreto bancario per rifiutarsi di fornire informazioni, e ci saranno anche precisi limiti temporali per rispondere alle richieste di informazioni degli stati membri". Il ministro Giulio Tremonti ha detto invece di ritenere che, con l'intesa raggiunta, "siano fermati i tentativi di fare trattati bilaterali" (con paesi non Ue).

La nuova direttiva Ue dovrà essere formalmente adottata in una nuova riunione dell'Ecofin e dovrà poi ottenere l'ok del Parlamento europeo. Tra l'altro, si legge nel testo, "impedirà a uno stato membro di rifiutarsi di fornire informazioni riguardo un contribuente di un altro stato membro sulla sola base che l'informazione è detenuta da una banca o da un istituto finanziario". Inoltre, prevede di estendere la cooperazione tra stati membri per la riscossione delle imposte di ogni tipo, fissare limiti temporali per ricevere le informazioni richieste, permettere ai funzionari di uno stato membro di partecipare a ricerche amministrative in un altro paese, fornire un *feedback* sullo scambio delle informazioni e che questo avvenga secondo standard tecnici precisi.

L'obiettivo finale è lo "scambio automatico" di informazioni: entro il 2015 questo dovrà avvenire per cinque categorie su otto di informazioni relative ai redditi, purché queste siano disponibili e che ci sia reciprocità in merito al quantitativo di dati ricevuti rispetto a quelli inviati. I redditi presi in considerazione sono quelli provenienti da impiego, dividendi, bonus, capital gain, royalty, alcuni prodotti assicurativi sulla vita, pensioni e proprietà immobiliare. L'ambizione dell'Ue, però, ha affermato Reynders, è quella di "avanzare anche nel quadro di un accordo con alcuni paesi terzi", come per esempio la Svizzera.

LEGGE DI STABILITÀ 2011

UN APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI FISCALI

A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della Uil

Lo scorso 7 dicembre il Parlamento ha definitivamente approvato la Legge di stabilità per il 2011 (Finanziaria) che contiene, fra le altre, misure di carattere fiscale. Vediamole di seguito.

PROROGA AL 2011 DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO E DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

- REGIME FISCALE

Il regime di agevolazione fiscale sulle remunerazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato e relative a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa introdotto, in via temporanea, dall'articolo 2 del D.L. 93/2008 e, successivamente, prorogato per il 2009 e 2010 dall'art.5 del D. L. 185 del 2008, è stato prorogato al 31 dicembre 2011.

Il lavoratore dipendente del settore privato che realizza nel 2011 redditi in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario può optare per l'applicazione, su tali redditi, di un'imposta sostitutiva (10%), in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali. Sono ammessi al beneficio i soggetti che realizzano nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (nel regime relativo al 2010, tale limite di reddito è pari a 35.000 euro con riferimento naturalmente all'anno 2009) e comunque su un ammontare imponibile non superiore a 6.000 euro. Sul piano applicativo, la norma stabilisce che, qualora il sostituto d'imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo nel 2011 sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010 (CUD), il lavoratore dovrà presentare apposita attestazione al fine di dichiarare il possesso del requisito reddituale (reddito del 2010 inferiore a 40.000 euro).

- REGIME CONTRIBUTIVO

Gli sgravi contributivi sono riconosciuti, per il 2011, nei limiti di 650 milioni di euro con i seguenti criteri:

- L'importo annuo complessivo degli emolumenti ammessi allo sgravio (rientranti nella tipologia sopra menzionata) è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
- con riferimento alla quota suddetta di emolumenti, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali e quello sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è integrale.

L'applicazione degli sgravi contributivi è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, "anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa".¹

¹ Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è stato istituito dall'articolo 1, comma 67, della L. 247/2007, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con

PROROGA AL 2011 DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

Il regime fiscale agevolato in questione riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 35.000 euro, una riduzione dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

Ai fini della copertura finanziaria, l'ultimo periodo del comma in esame modifica il comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 185/2008 al fine di estendere al 2011 l'utilizzo dello stanziamento di 60 milioni ivi previsto per gli anni 2009 e 2010.



NON RESIDENTI

DETRAZIONE FISCALE PER CARICHI DI FAMIGLIA (articolo 1, comma 54)

Il comma 53 proroga all'anno 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007 e successivamente prorogata ogni anno.²

Le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti indicati nell'art.433 del codice civile, che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.841,50 euro.

una dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. Si è previsto, in via sperimentale, sempre con riferimento al triennio 2008-2010, nel limite delle risorse del medesimo Fondo, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della L. 153/1969, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare, oppure correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il successivo comma 68 ha disposto che le modalità di attuazione dell'istituzione del Fondo sono stabilite con apposito decreto interministeriale, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa.

Lo stesso comma 68 ha, inoltre, istituito un Osservatorio, presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione delle parti sociali, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel "Protocollo sul welfare", nonché delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, comunque, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione, pari a 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

² La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:

- che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile⁷¹, che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La norma è introdotta in deroga all'articolo 24, comma 3 del TUIR, ai sensi del quale i soggetti non residenti non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.

La detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2012.

ACCERTAMENTI FISCALI (articolo 1, comma 17)

Le disposizioni introdotte tendono a migliorare le attività di controllo fiscale, al fine di indirizzarle verso situazioni a maggiore rischio di evasione.

Anzitutto, con una modifica alle norme in tema di accertamento delle imposte sui redditi si specifica che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, nell'attività di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, devono tenere conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione, oltre che delle capacità operative degli uffici medesimi.

In secondo luogo si amplia il novero degli elementi in ragione dei quali è possibile procedere ad accertamento cosiddetto "parziale" in materia di imposte sui redditi e di IVA.

Le norme vigenti prevedono che gli elementi da cui può scaturire un accertamento parziale siano gli accessi, le ispezioni e le verifiche, nonché le segnalazioni effettuate da alcuni organi e uffici (dalla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza, o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria). Con la disposizione in esame si consente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento parziale sulla base di un complesso di attività istruttorie svolte dagli uffici essere basato sia sulle segnalazioni, sia su accessi, ispezioni e verifiche sia sulle seguenti attività:

- inviti a comparire rivolti ai contribuenti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti ovvero, per i soggetti obbligati, i bilanci o i rendiconti e i libri o i registri previsti dalle disposizioni tributarie;
- questionari inviati ai contribuenti e relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.



Analogamente l'accertamento parziale dell'IVA potrà basarsi, oltre che su segnalazioni, accessi, ispezioni e verifiche sia sulle risultanze di inviti a comparire, di questionari, nonché di inviti all'esibizione ed alla trasmissione di documenti e fatture.

Secondo la relazione tecnica la maggiore efficienza nel procedimento di selezione delle posizioni da sottoporre a verifica e l'utilizzo di modalità istruttorie veloci, quali il questionario o l'invito al contribuente a fornire informazioni, dovrebbero determinare un duplice ordine di effetti.

Da un lato possono provocare una riduzione di circa 10.000 accertamenti ordinari tra quelli che si pongono, in base ad una distribuzione percentile per maggiore imposta accertata, nei livelli di percentile più bassi. Tali accertamenti presentano un ammontare unitario di maggiore imposta definita e di sanzioni non superiore a 1000 euro. Considerando una percentuale di definizione del 50 per cento, tali accertamenti riguarderebbero 5 milioni di maggiore imposta riscossa ($10.000 \cdot 1000 \cdot 50\% = 50$ milioni). D'altro canto, secondo la relazione tecnica, le nuove modalità introdotte dalle disposizioni appaiono suscettibili di determinare l'emissione di 30.000 accertamenti parziali. Per tali accertamenti, in quanto condotti con modalità più selettive, è possibile ipotizzare una percentuale di definizione pari al 55 per cento. Applicando il valore 24 mediano della maggiore imposta definita riscontrato per gli accertamenti ordinari, pari a 4.000 euro, la stima del potenziale maggior gettito atteso si cifra in circa 60 milioni di euro, al netto della contrazione di gettito di 5 milioni di euro connessa ai 10.000 accertamenti ordinari non effettuati [$(30.000 \cdot 4.000 \cdot 55\%) - 5$ milioni = 61 milioni arrotondati a 60 milioni]. Aggiungendo l'ammontare delle sanzioni ridotte, calcolabili nella misura di un sesto, si perviene ad una stima di maggior gettito di 70 milioni di euro in termini di cassa. In termini di competenza si considera un importo pari a 120 milioni di euro annui. Secondo l'Ufficio Studi della Camera *"la quantificazione non appare suffragata da oggettivi elementi di riscontro che ne giustifichino la congruità ed il grado di certezza. Ta-*

le circostanza assume rilievo particolare in considerazione sia del non trascurabile effetto di maggior gettito attribuito alle norme, sia del fatto che tale maggior gettito è posto a copertura, nell'ambito complessivo della proposta emendativa in esame, di oneri generalmente caratterizzati da un elevato grado di certezza".

ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RAVVEDIMENTO OPEROSO, CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA AUMENTANO LE SANZIONI (articolo 1, commi 18-22)

Il provvedimento modifica l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in materia fiscale, rimodulando le riduzioni delle sanzioni, generosamente introdotte nel 2008, in caso di ravvedimento operoso e di altri istituti deflattivi del contenzioso.

A decorrere dal 1° febbraio 2011, vengono elevate da un quarto a un terzo del minimo previsto dalla legge l'ammontare delle sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all'Iva, e alle altre imposte indirette.

Analogamente, in caso di rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, in luogo della riduzione delle sanzioni applicabili ad un quarto del dovuto, per effetto delle modifiche introdotte la riduzione è limitata a un terzo delle stesse somme. Crescono anche le sanzioni pecuniarie dovute alle diverse ipotesi di ravvedimento operoso.

In tema di conciliazione giudiziaria di una controversia tributaria le sanzioni passano da un terzo al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo conciliato.

L'ammontare delle sanzioni pecuniarie dovute per le diverse ipotesi di ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 passano:

- a) da un dodicesimo a un decimo del minimo, nel caso di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, ove il pagamento sia eseguito entro trenta giorni;
- b) da un decimo a un ottavo del minimo, nel caso di tempestiva regolarizzazione di errori e omissioni nella dichiarazione;
- c) da un dodicesimo a un decimo del minimo, per l'ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione.



Ove si proceda al pagamento dopo la contestazione della sanzione ma entro i termini per la proposizione del ricorso, l'ammontare dovuto viene innalzato da un quarto a un terzo della sanzione contestata.

Infine, aumenta di analoga misura (da un quarto a un terzo) l'ammontare dovuto per l'ipotesi di definizione agevolata delle controversie, nel caso di irrogazione di sanzioni contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione razionalizza la misura delle riduzioni delle sanzioni di cui il contribuente può usufruire nei casi di ravvedimento operoso e di adesione agli istituti deflattivi e definitivi del contenzioso. La relazione tecnica ribadisce che le modifiche "determinano una lieve diminuzione delle riduzioni applicabili" (ossia un incremento delle sanzioni), al fine di rafforzare la deterrenza dei comportamenti evasivi ed incrementare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La stima del maggior gettito connesso all'entrata in vigore della norma viene prudenzialmente limitata ai soli settori delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed è calcolata valutando le variazioni dell'importo delle sanzioni stabilite dalla norma in esame.

In particolare, secondo la relazione tecnica, si tiene conto della misura delle riduzioni delle sanzioni in materia di accertamento con adesione (da un quarto ad un terzo) e definizione degli inviti di cui all'articolo 5, comma 1-bis (da un ottavo ad un sesto), dei processi verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 (da un ottavo ad un sesto), nonché di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento (se non preceduto dall'invito al contraddittorio formulato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 (da un ottavo ad un sesto) e di conciliazione giudiziale (da un terzo al 40 per cento). Per la stima del maggiore gettito si è, altresì, tenuto conto dell'ammontare delle sanzioni riscosse nel 2009 in base ad accertamenti con adesione, definizione degli inviti e dei processi verbali di constatazione (circa 300.000.000 euro), di rinuncia all'impugnazione (80.000.000 euro), di conciliazione giudiziale (40.000.000 euro), di definizione delle

sole sanzioni (90.000.000 euro) e delle diverse modifiche della misura delle dette riduzioni. Se si sommano le cifre indicate si ottiene che l'ammontare degli attuali incassi utilizzato per la determinazioni dei maggiori introiti per sanzione è di 510 milioni di euro.

Rapportando i sopra indicati importi riscossi nel 2009 alle diverse, meno favorevoli, riduzioni dell'ammontare delle sanzioni introdotte dalla norma in relazione ai detti istituti, vengono stimate, prudenzialmente, maggiori entrate, in termini di cassa, di circa 170 milioni di euro annui.

L'importo di competenza, ai fini del solo saldo netto da finanziare, è di 490 milioni di euro annui, sulla base del rapporto tra le somme accertate e quelle effettivamente riscosse.

BONUS ENERGETICO PER LA RIQUALIFICAZIONE EDIFICI (articolo 1, comma 48)

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi di qualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D. lgs 192/2005, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla legge 296/2006. Spetta, inoltre, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Vale anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.



CINQUE PER MILLE (articolo 1, comma 40)

Taglio alle risorse per il 5 per mille, principale esempio di sussidiarietà fiscale vigente: si scende per il 2011 da 400 a soli 100 milioni.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI (articolo 1, comma 42)

Viene limitato il credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 (prima il termine finale era il 31 dicembre 2010). Si prevede poi l'entrata in vigore della norma dalla data di pubblicazione della presente legge di stabilità in Gazzetta ufficiale.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (articolo 1, comma 25)

Arriva un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni, in favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Esso spetta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto interministeriale (Economia-Istruzione). Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non occorre alla formazione del reddito e (soprattutto) non concorre alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. Specifica importante: il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione.

FEDERALISMO FISCALE (articolo 1, comma 23)



In vista dell'attuazione del federalismo fiscale, viene affidato alla Sose S.p.a. il compito di predisporre le metodologie per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi da regioni e enti locali nei settori diversi da quello della sanità, e affida all'Anci il compito di provvedere (mediante l'Ifel) all'analisi dei bilanci e della spesa locale per l'individuazione dei fabbisogni standard dei comuni.

REGIME IVA PER LE CESSIONI DI IMMOBILI (articolo 1, comma 85)

Si interviene sul regime Iva per le cessioni di fabbricati: viene disposta l'estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta. In particolare viene stabilito che non sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione o della ultimazione dei lavori.

In base alle modifiche introdotte dal comma in esame le imprese costruttrici o di ristrutturazione di fabbricati diversi da quelli strumentali per natura sono tenute ad effettuare la rettifica della detrazione con riferimento alle cessioni effettuate in una data compresa tra il quarto e il quinto anno successivo alla data di ultimazione della costruzione o dei lavori. In particolare, poiché viene disposto il passaggio da un regime di esenzione a un regime di imponibilità IVA, la modifica introdotta dal comma in esame comporta una maggiore detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione.

LEASING IMMOBILIARE (articolo 1, commi 15-16)

Si interviene sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili. Intanto, si prevede che l'utilizzatore del bene (che cioè paga il canone alla società di *leasing*) sia responsabile in solido per il pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (vale a dire la società di *leasing*). L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa.

Il provvedimento modifica il regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) relativo ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili con riferimento sia alle imposte pagate sui canoni periodici (imposta di registro) sia a quelle relative al trasferimento del cespite. L'utilizzatore dell'immobile concesso in *leasing finanziario* (ossia colui che paga il canone di locazione alla società di *leasing*) è responsabile solidalmente per il pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (ossia società di *leasing*) sull'immobile da quest'ultimo acquisito per la conclusione del contratto. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa. In ordine alla misura delle imposte ipotecarie e catastali dovute dalle società di *leasing*, banche e intermediari finanziari per le cessioni di beni strumentali, anche se assoggettate ad IVA, viene prevista:

- la modifica del comma 10-ter dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006 e l'introduzione del comma 10-ter.1 al fine di sostituire la misura delle imposte ipotecarie e catastali da proporzionale, seppure ridotta alla metà (numero 1) a misura fissa (numero 2);

- la soppressione del comma 10-sexies dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006 (numero 3), prevalentemente a fini di coordinamento con la modifica di cui ai numeri 1 e 2. Infatti, tale comma stabilisce che l'utilizzatore che riscatta il bene al termine del contratto di *leasing*, può scomputare dalle imposte ipotecarie e catastali dovute sul trasferimento (e determinate in misura proporzionale) un ammontare corrispondente alle imposte di registro proporzionali corrisposte sui canoni di locazione.

A partire dal 1° gennaio 2011 le imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare sono sostituite da un'imposta unica sostitutiva, determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfettario corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011, con modalità decise dal Fisco entro il 15 gennaio 2011.

Secondo la relazione tecnica, la norma in esame comporta, nel complesso un effetto di maggior gettito di 348 milioni di euro nel 2011, di 168 milioni di euro nel 2012 e di 161 milioni di euro nel 2013.

Queste le considerazioni dell'Ufficio Studi della Camera: *“la relazione tecnica fornisce i risultati finali delle elaborazioni effettuate sui dati di fonte Assilea senza esplicitare il procedimento di calcolo e le ipotesi adottate. Tale circostanza rende difficoltosa una verifica della congruità della stima proposta. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica sembrerebbe non considerare l'effetto di perdita di gettito a titolo di imposte ipotecarie e catastali che si determina, in conseguenza dell'introduzione dell'imposta sostitutiva, al momento dell'eventuale riscatto dell'immobile, allorché tali imposte sarebbero state versate in unica soluzione”*.

AGEVOLAZIONI FISCALI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (articolo 1, comma 41)

La disposizione rende permanenti le agevolazioni individuate dal comma 4-bis dell'articolo 2 del DL 195/2009 in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione era finora prevista fino al 31 dicembre 2010 (termine ora soppresso). Si tratta di agevolazioni destinate agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina che incidono sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale.